



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ente Capofila ATS VEN_20 - Verona

CONVENZIONE DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE (ATS) VEN_20 - VERONA FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU, AVVISO PUBBLICO 1/2022 DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” - COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE” – SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE” – INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - Progetto 2 CUP I34H22000300006 CIG 9784879198

Con la presente Convenzione,

TRA

- Il Comune di Verona (di seguito indicato anche come “Comune” o “Amministrazione procedente”), Ente Capofila dell'ATS VEN_20 – Verona, con sede legale in Verona, Piazza Bra n. 1, Partita Iva/C.F. 00215150236, rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 80 dello Statuto comunale, dalla Dirigente dei Servizi Sociali, avv. Chiara Bortolomasi, in esecuzione della determinazione rep. n. 2097 del 17 maggio 2024;

- l'Azienda ULSS 9 Scaligera (di seguito indicato anche come “Azienda ULSS”), con sede legale in Verona, Via Valverde n. 42, Partita Iva/Codice Fiscale 02573090236, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia Benini, in esecuzione della DDG n° 546/2024;

- i seguenti organismi Partner del Terzo settore selezionati per la progettualità *Progetto 2* CUP I34H22000300006 CIG 9784879198 (di seguito cumulativamente indicati anche come “Enti attuatori partner” o “EAP”):

- ATS costituita tra gli ETS **Monteverde Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus** nel ruolo di mandataria, sede legale in Badia Calavena (VR) Via Conca delle Perle 1, C.F. 01880230238 e **Cooperativa Sociale Cercate**, sede legale in Verona (VR) Via Bramante 15, C.F. 02085030233, **Cooperativa Sociale Galileo**, sede legale in Verona (VR) Via della Segheria 7, C.F. 02291240238, **Casa Nostra Società Cooperativa Sociale Onlus** sede legale in Cologna Veneta (VR) Via Chiesa Sabbion 4/6, C.F. 01655540233, **Nuova Casa Nostra Cooperativa Sociale Onlus**, sede legale in Cologna Veneta (VR) Via Chiesa Sabbion 4/6, C.F. 02483640237, **Crescere Insieme Società Cooperativa Sociale**, sede legale in Montagnana (PD) Via Luppia Alberi 3, C.F. 03458380288, **Monteforte Il Fiore Società Cooperativa Sociale ARL**, sede legale in Monteforte d'Alpone (VR) Via della Fontana 41, C.F. 01573520234, **A.S.D. La Grande Sfida Onlus**, sede legale in Verona (VR), Via Plinio 3, C.F. 93263370236 (mandanti), rappresentata da Roberta Castagnini legale rappresentante della ditta mandataria ed, altresì, in nome e per conto delle mandanti in forza di mandato

Verona, 27/06/2024
Il Funzionario Incaricato
Ronca, Roveredo di Guà, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Soave, Tregnago, Velo Veronese, Veronella, Vestenanova e Zimella;

- la disabilità è materia delegata *ex lege* alle Aziende ULSS, per cui compete alla locale Azienda ULSS 9 Scaligera provvedere all'elaborazione ed attuazione delle progettualità ammesse a finanziamento del PNRR nell'ambito dell'investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
- in data 01/07/2022 Prot. n. 237508/2022 il Comune di Verona in quanto capofila dell'ATS VEN_20-Verona e soggetto attuatore dei progetti a valere sull'Avviso pubblico 1/2022 M5C2 – Linea di investimento 1.2 e l'Azienda ULSS 9 Scaligera in quanto Ente gestore delegato *ex lege* sulla materia della disabilità, hanno stipulato una Convenzione volta a definire i rapporti intercorrenti tra i due Enti per l'esercizio della delega in esame;
- con deliberazione n° 1404 del 22 dicembre 2023 la Giunta comunale ha disposto che:
 - la suddetta convenzione Prot. n. 237508/2022 con l'Azienda ULSS 9 Scaligera è da ritenere superata e conseguentemente sciolto per mutuo consenso delle Parti il relativo rapporto negoziale;
 - il suddetto accordo Prot. n. 237508/2022 sarebbe stato sostituito dalla convenzione di co-progettazione tra la stessa Azienda, il Comune di Verona in quanto capofila dell'ATS VEN_20-Verona e gli Enti attuatori partner, da approvarsi e stipularsi a cura del competente Dirigente quale esito dei relativi tavoli di lavoro;
- il 30 marzo 2022, su indicazione dell'ULSS 9 Scaligera, il Comune di Verona, in qualità di Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) VEN_20 - Verona e di soggetto attuatore ammissibile al finanziamento, ha trasmesso istanza di ammissione al finanziamento, per due proposte progettuali contraddistinte da CUP I34H22000290006 e CUP I34H22000300006, da dettagliare e successivamente attuare anche attraverso la co-progettazione con i soggetti interessati, a valere sulla linea di investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" della Missione 5, Componente 2 del PNRR;
- con Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, è stato approvato l'elenco delle proposte ammissibili a finanziamento, tra cui risultano incluse quelle della Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", relative a due progetti con CUP I34H22000290006 e CUP I34H22000300006 per l'importo di € 600.000,00 ciascuno, da realizzare per un minimo di 12 beneficiari ciascuno, e successivamente risultati definitivamente ammessi sulla Piattaforma Multifondo PON in data 29 luglio 2022;
- il 17 ottobre 2022 il Comune di Verona, in qualità di Comune Capofila dell'ATS VEN_20 – Verona, ha sottoscritto la convenzione prot. n. 0371880/2022 relativa al progetto con CUP I34H22000290006 e la convenzione prot. n. 0371862/2022 relativa al progetto con CUP I34H22000300006, con l'Amministrazione centrale titolare degli interventi - Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR – presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Rilevato che:

- lo strumento della co-progettazione degli interventi ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sistema in grado di sostenere le logiche di sviluppo del complesso sistema di servizi per l'integrazione sociale dei cittadini nel quadro degli interventi oggetto della presente Convenzione, nonché di istituire relazioni efficaci con soggetti qualificati;
- la complessità delle attività da espletare e la diversificazione delle risorse necessarie presenti nel locale contesto territoriale, ma che necessitano di un coordinamento unitario e di una crescente integrazione nell'ottica degli obiettivi indicati dalla linea di investimento 1.2 della Missione 5 Componente 2 del PNRR, rende opportuno il ricorso alla procedura di co-progettazione, al fine di coinvolgere gli Enti del Terzo Settore per il rafforzamento dell'autonomia abitativa e lavorativa delle persone con disabilità;
- la dimensione e le ricadute sociali dei fenomeni legati alla disabilità richiedono la collaborazione con i soggetti del Terzo Settore il cui coinvolgimento attraverso percorsi di co-progettazione costituisce strumento di riferimento per le politiche di welfare locale;
- la partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione e gestione degli interventi si rivela fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite alle esigenze della popolazione interessata dagli interventi, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità ed appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni;
- lo strumento della co-progettazione vede, quindi, l'ATS Ven_20 – Verona, l'Azienda ULSS 20 Scaligera ed il Terzo Settore alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci alle domande sociali reali, a mettere a disposizione risorse ed a farsi promotori di reti per la realizzazione degli interventi, prevedendo un sistema di verifica, valutazione e controllo attraverso cui assicurare la qualità e l'unitarietà dei processi organizzativi;

Rammentato che:

- l'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare, il comma 4 invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- l'art. 5, c. 1, lettera a), di tale Decreto individua tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore i servizi sociali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 che rimanda all'art. 128 della legge n. 112/2016 che identifica i servizi sociali in tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della

Il Funzionario Incaricato
Dopo aver preso atto che la co-progettazione è stata approvata dal Consiglio Comunale, si è proceduto alla sua attuazione, escludendo soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

- l'art. 55 del medesimo Codice del Terzo che prevede il coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso forme quali la co-progettazione per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;
- con sentenza n. 131/2020 la Corte Costituzionale legittima pienamente gli strumenti del citato art. 55, come la co-progettazione, quale modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico; ciò, al fine di promuovere un'ampia sinergia tra attori diversi per definire insieme un complesso di interventi tra loro integrati e sinergici da sostenere destinando allo scopo, sempre sulla base di un processo condiviso, risorse dell'amministrazione e risorse che tale gruppo individua sia internamente che esternamente;

Precisato che la co-progettazione non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato; pertanto, il presente atto non assume le caratteristiche del contratto d'appalto trattandosi di attività a fini pubblici sociali che comporta per il Comune il rimborso delle spese sostenute e non il pagamento di corrispettivi;

Atteso che attraverso che l'accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;

Preso atto che la verifica del possesso dei requisiti dei soggetti partner attuatori degli interventi, autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha avuto esito regolare come risulta dalla comunicazione prot. 310125 del 22 agosto 2023 rilasciata dal Dirigente della Direzione Contratti, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Antiriciclaggio del Comune di Verona:

Richiamato il Progetto definitivo relativo al *CUP I34H22000300006 CIG 9784879198* elaborato dalle Parti frutto dei tavoli di co-progettazione;

Atteso che:

- nell'allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN (Concil Implementating Decision – CID) del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, gli obiettivi (target) e traguardi (milestone) cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse destinate, tra le altre, agli investimenti 1.2 della M5C2;
- la succitata convenzione prot. n. 0371880/2022 stipulata con l'Amministrazione centrale titolare degli interventi relativa al progetto in esame prevede all'art. 3, in coerenza con gli obiettivi e le tempistiche descritte per la corrispondente misura

Indicata nell'allegato a C.D. il seguente contributo programmato dell'intervento in questione in termini di obiettivi:

- almeno uno/due progetti individuali sottoscritti anche dal disabile relativi alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali (scadenza temporale: dicembre 2022);

- il numero di persone con disabilità indicato nella scheda progetto validata che devono aver beneficiato del rinnovo dello spazio domestico e/o della fornitura di dispositivi ICT. I servizi devono essere accompagnati da una formazione sulle competenze digitali (scadenza temporale: marzo 2026);

Tutto ciò premesso, ritenuto di procedere con la sottoscrizione della presente Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

Visti:

- il D.Lgs. n. 117/2017, recante il "Codice del Terzo settore";
- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale;
- la legge n. 241/1990 ed, in particolare, gli artt. 1, 11 e 12;
- la legge n. 136/2010;
- il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, la Legge quadro 8 novembre 2000 n. 328, e la Legge regionale del Veneto 13 aprile 2001, n.11, che attribuiscono ai Comuni la titolarità dei compiti e delle funzioni amministrative concernenti gli interventi di tutela sociale destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua esistenza;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- la sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020;
- le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021;
- lo Statuto del Comune di Verona ed, in particolare, l'art. 43 in tema di valorizzazione delle formazioni sociali;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, incluso l'Avviso pubblico 1/2022 e l'Avviso relativo alla procedura di co-progettazione in oggetto, nonché gli allegati, ancorché non materialmente uniti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione, sottoscritta fra le Parti, regola il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti dal Progetto definitivo relativo al **CUP I34H22000300006 CIG 9784879198** elaborato dalle Parti e frutto dei tavoli di co-progettazione, in relazione al rispettivo documento progettuale preliminare di massima predisposto dall'Amministrazione procedente, posto a base della procedura di co-progettazione e presentato per il finanziamento a valere sulla linea di investimento Missione 5 "Inclusione di coesione" - Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie,

comunità e terzo settore". Sottocomponente "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale". Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

2. Il suddetto Progetto definitivo è unito alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale unitamente ai rispettivi allegati, come così indicato: Progetto definitivo *CUP I34H22000300006 CIG 9784879198* (Allegato A); Cronoprogramma (Allegato B), Quadro economico (Allegato C).

3. Gli Enti attuatori partner con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegnano affinché le attività co-progettate con il Comune siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato, anche impegnandosi ad apportare agli interventi tutte le eventuali necessarie rimodulazioni che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale al fine di assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso 1/2022 e dall'Avviso di co-progettazione, richiamati nelle premesse, e dai relativi allegati, nonché nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

4. In considerazione della specificità e della natura degli interventi, l'Azienda ULSS ed il Comune, nel corso dell'espletamento delle attività progettuali concordate, si riservano di impartire gli eventuali necessari indirizzi agli Enti attuatori partner i quali si assumono la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti.

5. Resta inteso che tutte le attività progettuali potranno subire variazioni e rimodulazioni in base alle disposizioni emanate dagli Organi e Autorità preposti, anche con riferimento all'eventuale contenimento e contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-19.

Art. 3 - Durata

1. La presente Convenzione ha durata sino alla totale implementazione del Progetto definitivo di cui all'art. 2 e comunque entro il 30 giugno 2026.

2. Gli interventi dovranno essere completati con relativa rendicontazione finale entro il 1° trimestre del 2026, come previsto dal menzionato Avviso 1/2022.

3. Gli Enti attuatori partner si impegnano a garantire l'esecuzione delle prestazioni oltre detto periodo solo nel caso di accordi o proroghe autorizzati dal competente Ministero rispetto al termine ultimo per la conclusione del progetto.

Art. 4 - Attività progettuali

1. I compiti e le attività oggetto della Convenzione sono meglio dettagliati nel citato allegato Progetto definitivo per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.

Art. 5 - Impegni specifici degli Enti attuatori partner

1. Gli Enti attuatori partner (EAP) si impegnano a realizzare ogni singolo intervento individuato nel Progetto definitivo nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma e garantiscono la disponibilità a collaborare con l'Azienda ULSS ed il Comune per la realizzazione e la supervisione delle attività progettuali.

2. Gli Enti attuatori partner si impegnano a relazionare gli interventi progettuali e rendicontarne le relative spese sostenute secondo i termini e modalità stabiliti dalla

presente Convenzione, dalle disposizioni di riferimento del finanziamento del PNRR in oggetto e dai citati Avviso 1/2022 ed Avviso pubblico relativo alla procedura di co-progettazione in parola. In particolare, la rendicontazione delle attività svolte e la relativa documentazione da parte degli EAP sarà indirizzata all'Azienda ULSS 9 Scaligera quale parte tecnica pubblica nel procedimento di coprogettazione e nella co-gestione del Progetto definitivo. Inoltre, gli Enti attuatori partner hanno l'obbligo di rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura e di dare comunicazione del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività anche ai fini della precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive per consentire il raggiungimento dei target associati al Progetto.

3. L'Ente attuatore partner mandatario (di seguito anche "Capofila") assume il ruolo di referente dell'Associazione temporanea di scopo (ATS) per la tenuta dei rapporti amministrativi, organizzativi e finanziari con il Comune di Verona e con l'Azienda ULSS, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e nelle tempistiche previste dal finanziamento PNRR.

Fermo restando quanto previsto in altre parti della presente Convenzione, il Capofila, senza possibilità di delega:

- a) è il referente responsabile per tutte le interlocuzioni tra l'Azienda ULSS / Comune di Verona e gli Enti attuatori partner. Pertanto, ogni comunicazione o richiesta relativa alla presente Convenzione dell'Azienda ULSS / Comune di Verona verrà inviata al Capofila, salvo diverse esigenze che dovessero manifestarsi all'occorrenza, che provvederà ai relativi riscontri all'Azienda ULSS / Comune di Verona;
- b) informa gli altri Enti attuatori partner di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- c) è responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento e della messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta, inclusa la documentazione contabile, degli Enti attuatori partner;

Gli Enti attuatori partner mandanti:

- a) si accordano tra loro e con il Capofila per fornire a quest'ultimo la massima collaborazione al fine di eseguire esattamente ed integralmente il progetto;
- b) inviano al Capofila tutta la documentazione, i dati e le informazioni necessari, utili o anche solo opportuni, per l'esatto adempimento della presente Convenzione;
- c) sono responsabili della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall'Azienda ULSS / Comune di Verona, soprattutto con riferimento alla rendicontazione, con annessa documentazione ai fini della liquidazione del finanziamento, ciascuno con riferimento alle proprie e rispettive attività relative al Progetto;
- d) gestiscono e presentano le richieste di rimborso, dettagliano l'ammontare esatto delle richieste di rimborso e le quote assegnate a ciascuno di essi; individuano l'entità dei costi ammissibili come da budget di progetto e tutti i costi effettivamente sostenuti, unitamente alla relativa documentazione a corredo, ciascuno con riferimento alle proprie e rispettive attività relative al Progetto;

4. Gli Enti attuatori partner costituenti l'ATS assumono nei confronti dell'Azienda ULSS e del Comune di Verona la responsabilità solidale per l'esatta ed integrale realizzazione del progetto e corretta gestione degli oneri finanziari imputati al progetto medesimo o dallo stesso derivanti.
5. L'Azienda ULSS ed il Comune di Verona rimangono del tutto estranei e non sono responsabili rispetto ai rapporti giuridici ed economici, ivi compresa qualsivoglia vertenza o controversia, intercorrenti e che possano sorgere o instaurarsi tra il Capofila e gli Enti attuatori partner mandanti costituenti l'ATS.
6. Si dà atto che gli Enti attuatori partner hanno trascritto nei pubblici registri il 19/09/2023 al n. 37345 R.G. e al n. 27837 R.P. presso Agenzia delle Entrate di Verona l'apposizione del vincolo di destinazione di almeno 20 anni degli immobili ad uso abitativo da destinare agli interventi progettuali in parola (si veda vincolo destinazione d'uso in allegato).
7. Gli Enti attuatori partner devono effettuare e gestire la attività progettuali in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute, tanto degli utenti quanto degli operatori e del personale ad esse adibito, nel rispetto delle prescrizioni, direttive, linee guida e protocolli sanitari emanati dalle competenti Autorità nonché della normativa vigente in materia, anche in ordine alla pandemia da virus Covid-19.
8. Gli Enti attuatori partner sono tenuti all'osservanza e ad applicare tutte le norme contenute nel CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e la località dove si espletano le attività progettuali.
9. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria e di sicurezza previsti dalla vigente normativa, in relazione e compatibilmente al rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o con collaboratori a qualunque altro titolo impiegati nelle attività progettuali. In particolare, gli Enti attuatori partner sono tenuti a garantire agli eventuali volontari idonea copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte dagli stessi volontari ai fini della presente Convenzione.
10. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza.
11. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione e condivisione.
12. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a garantire che l'Amministrazione procedente, tramite l'Azienda ULSS, riceva tutte le informazioni e la documentazione necessarie e pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni con particolare riferimento alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese.
13. Si intendono qui richiamati gli ulteriori impegni assunti nella documentazione prodotta in sede di partecipazione alla procedura di co-progettazione degli interventi progettuali di cui trattasi, ivi inclusi gli obblighi specifici derivanti dal PNRR. In tal senso, nel rinviare a quanto compiutamente stabilito dall'Avviso 1/2022, si precisa in questa sede che le attività

Documenti firmati digitalmente da GIULIA BORTOLU MASU Pariti di Herminia ROBERTA CASTAGNINI
Verona, 27/06/2024.
Il Funzionario Incaricato

a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH), e al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging).

1. Gli Enti attuatori partner, nello svolgimento delle attività progettuali oggetto della presente Convenzione, sono tenuti al rispetto, per la parte compatibile, dei principi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale.

2. In particolare, l'intervento in questione, come si desume dalla tabella relativa alla "I - Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede tecniche" (pag. 26), Misura M5C2 Investimento 1.2 - "Percorsi di autonomia per persone con disabilità, della Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), allegata alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, risulta ricadere nel "Regime 2" ovvero "L'investimento si limita a "non arrecare danno significativo", rispetto agli aspetti ambientali valutati nella analisi DNSH", rispettandone solo i principi. A tal fine, per l'attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione gli Enti attuatori partner dovranno rispettare le indicazioni riportate nella Relazione DNSH relativo alla presente progettualità.

3. Gli Enti attuatori partner saranno tenuti alla trasmissione all'Amministrazione procedente tutta la documentazione a comprova del conseguimento dei traguardi ed obiettivi dell'assolvimento del DNSH.

4. Il 3 maggio 2024 è stata prodotta dalla Cooperativa Monteverde la scheda DNSH ex ante, alla quale è stato attribuito il n° di protocollo 172796 del 7 maggio 2024.

4. Per le conseguenze derivanti dalla violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH e del tagging climatico e digitale si rinvia a quanto previsto nell'Avviso pubblico ministeriale 1/2022.

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità.

1. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a rispettare quanto previsto dall'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con legge n. 108/2021, in materia di pari opportunità e di genere. In particolare:

1.a) nel caso in cui gli Enti attuatori partner occupino un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, gli stessi Enti attuatori partner sono obbligati a consegnare all'Amministrazione procedente, entro sei mesi dalla stipulazione della presente Convenzione, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Detta relazione di genere è trasmessa altresì alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (citato art. 47, comma 3);

La violazione dei suddetti obblighi determina l'impossibilità per gli Enti attuatori partner di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Saranno inoltre applicate le sanzioni di cui all'articolo 22 e/o la risoluzione della Convenzione di cui all'articolo 17;

1.b) in aggiunta all'adempimento di cui alla precedente lettera a), nel caso in cui gli Enti attuatori partner occupino, all'atto della stipula della presente Convenzione, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici, gli stessi Enti attuatori partner sono obbligati a consegnare all'Amministrazione procedente, entro sei mesi dalla stipulazione della presente Convenzione, una autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 ed alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Detta relazione è trasmessa altresì alle rappresentanze sindacali aziendali (citato art. 47, comma 3-bis).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le sanzioni di cui all'articolo 22 e/o la risoluzione della Convenzione di cui all'articolo 17;

1.c) gli Enti attuatori partner, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto della presente Convenzione, sono obbligati ad applicare il disposto normativo per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, gli Enti attuatori partner, nel caso in cui per lo svolgimento degli interventi progettuali o per la realizzazione di attività ad essi connessi o strumentali, sia per loro necessario procedere a nuove assunzioni, saranno obbligati ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni complessive sia destinata rispettivamente all'occupazione femminile e all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a trentasei anni al momento dell'assunzione). L'obbligo è comunque soddisfatto, sebbene le assunzioni non superino dette percentuali, qualora garantiscano il target con un numero inferiore di unità in tutto o in parte caratterizzate dal doppio requisito di genere ed età (ad esempio, 30% di donne con meno di trentasei anni).

Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le sanzioni di cui all'articolo 22 e/o la risoluzione della Convenzione di cui all'articolo 17;

c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.

1. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dall'Amministrazione procedente conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi oggetto del contratto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento dei Traguardi (Target) e degli Obiettivi (Milestone)

1. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento, nelle prescritte tempistiche, dei Traguardi e Obiettivi relativi agli interventi di cui alla presente Convenzione con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente. È riconosciuta all'Amministrazione procedente e all'Azienda ULSS 9 Scaligera competente per le rispettive attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR per le attività dedotte nella presente Convenzione, la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

e) Obblighi specifici del PNRR in materia di pubblicità comunicazione e informazione.

1. Gli Enti attuatori partner si impegnano al rispetto degli obblighi in materia di pubblicità, comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento, all'interno della documentazione progettuale ed in qualsiasi altra comunicazione o attività di diffusione che riguardi il progetto e la sua esecuzione, dell'esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea, in linea con quanto previsto dalla strategia di comunicazione del PNRR.

f) Obbligo di conservazione

1. Gli Enti attuatori partner si impegnano al rispetto dell'obbligo di provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella loro disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione procedente secondo quanto a tal fine previsto dal D.P.C.M. 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

Art. 6 - Impegni specifici del Comune

1. Il Comune, in qualità di soggetto attuatore, si impegna al trasferimento delle risorse di pertinenza degli Enti attuatori partner previa puntuale verifica delle rendicontazioni presentate dagli stessi Enti attuatori partner, come preventivamente validate ed autorizzate dall'Azienda ULSS. Eventuali errori od omissioni nelle rendicontazioni dovranno essere tempestivamente risolte dagli Enti attuatori partner ed i trasferimenti potranno avvenire solo a seguito della presentazione di una rendicontazione completa e valida.

Art. 7 - Impegni specifici dell'Azienda ULSS

1. L'Azienda ULSS, in qualità di Ente gestore delegato *ex lege* nella materia della disabilità, si impegna all'osservanza delle prescrizioni di cui alla citata convenzione stipulata con il Comune, parte integrante della presente atto ancorché non materialmente allegata. In particolare, l'Azienda ULSS 9 provvederà a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini dell'attuazione della progettualità di cui alla presente Convenzione, provvedendo, in particolare, in conformità alla disciplina del PNRR applicabile: a) a monitorare le attività svolte dagli EAP ed a certificarne la realizzazione e l'adeguatezza anche con riferimento al raggiungimento dei previsti Traguardi ed Obiettivi intermedi e finali, nonché ad accertare la corrispondenza, l'idoneità e la regolarità della relativa documentazione di dettaglio prodotta dagli EAP a rendiconto; b) a rilasciare al Comune, in esito regolare alle attività di cui alla lettera a) del presente comma, l'autorizzazione al trasferimento delle somme agli EAP; c) a fornire al Comune tutta la documentazione finalizzata alla registrazione dei dati di avanzamento finanziario e fisico

nel sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento anche con riferimento al raggiungimento dei Traguardi ed Obiettivi.

2. L'inosservanza da parte dell'Azienda ULSS degli adempimenti previsti nel comma 1, così come il mancato rilascio dell'autorizzazione ivi prevista, determina l'impossibilità per il Comune di provvedere ai trasferimenti delle somme agli EAP.

3. L'Azienda ULSS si impegna a tenere indenne e manlevare il Comune qualora la revoca o la riduzione delle risorse o il mancato trasferimento delle somme agli EAP avvenga in conseguenza di proprie inadempienze rispetto agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto e gli EAP nulla avranno a pretendere dal medesimo Comune per nessun titolo, causa o ragione.

Art. 8 – Coordinamento delle attività

1. Al Capofila è attribuito il coordinamento gestionale, tecnico e operativo delle linee di attività da realizzare dagli EAP per la regolare attuazione del progetto definitivo, assicurando la corretta e tempestiva esecuzione di tutte le attività previste per l'attuazione degli interventi, ed in particolare:

- definizione dei progetti personalizzati in UVMD, che assegna la presa in carico ad uno o più EAP;
- abilitazioni alla vita indipendente con accoglienze in “alloggi palestra” domotici, articolata nella sua attivazione (installazioni domotiche, ristrutturazione, interventi strutturali) e nella formazione del personale e dei beneficiari all'uso di hardware e software con l'applicazione di programmi di addestramento e monitoraggio dei beneficiari e con diagnosi funzionali *in itinere*. Obiettivo finale al termine del triennio è l'acquisizione da parte di almeno n. 12 beneficiari, nel triennio del progetto, di competenze nell'utilizzo della domotica e del digitale tale da consentirne l'autonomia abitativa in contesti residenziali di vita indipendente, beneficiando del rinnovo dello spazio domestico e/o della fornitura di dispositivi ICT.
- inserimento in laboratori occupazionali, esistenti e/o da attivare, per il raggiungimento degli obiettivi personalizzati in ambito digitale all'interno delle mansioni di lavoro di ciascun laboratorio. Obiettivo finale al termine del triennio è l'acquisizione da parte di almeno n. 12 beneficiari di abilitazioni, anche digitali, che ne consentano l'assunzione nel mondo del lavoro.

2, Ai fini del comma 1, il Capofila cura la compilazione di una *check list* trimestrale di verifica del progetto in riferimento al relativo cronoprogramma. La *check list* degli interventi attuati e dei risultati conseguiti costituisce il “Report di coordinamento trimestrale”.

3. I Report di coordinamento trimestrali delle attività del progetto di cui al comma 1 andranno presentati dal Capofila alla Cabina di regia di cui all'art. 9.

Art. 9 – Cabina di regia – Monitoraggio delle attività

1. Per favorire il coordinamento volto alla corretta realizzazione del progetto è istituita una Cabina di regia composta dai rappresentanti dei capofila, dell'Azienda ULSS e del Comune di Verona. La Cabina di regia si riunisce almeno ogni tre mesi su impulso del Capofila per valutare l'andamento del progetto attraverso la confluenza dei risultati che le

attività determinando e dei relativi dati economici al fine di verificare che sia in linea con il suo cronoprogramma e con il raggiungimento dei relativi Traguardi ed Obiettivi.

Il Funzionario Incaricato

In particolare, la Cabina di regia:

- provvede al monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale delle attività progettuali;
- esamina i contenuti dei Report di coordinamento trimestrali prodotti nel corso di attuazione del progetto;
- rileva eventuali criticità o scostamenti emersi in ordine alle attività programmate, agli obiettivi e ai tempi di attuazione previsti, proponendo le necessarie azioni correttive da attuarsi a cura delle Parti interessate.

2. La Cabina di regia produce verbale delle proprie osservazioni e valutazioni, sulla base delle quali l'Azienda ULSS si determina in ordine alla validazione ed autorizzazione della documentazione tecnica e rendicontativa finalizzata alla liquidazione dei rimborsi da parte del Comune a termini della presente Convenzione.

Art. 10 - Risorse messe a disposizione

1. Il citato quadro economico della progettualità evidenzia le risorse che saranno trasferite agli Enti attuatori partner per la sua realizzazione ed evidenzia altresì le risorse che gli stessi Enti metteranno a disposizione a titolo di cofinanziamento.

2. Gli importi indicati nel quadro economico costituiscono il massimo importo erogabile dal Comune e deve, pertanto, intendersi comprensivo di qualsivoglia onere, amministrativo gestionale o fiscale, ai sensi della normativa vigente, sempre nel rispetto delle spese ammissibili previste nel citato Avviso ministeriale 1/2022. In nessun caso potranno essere indicate a rendiconto spese non ammissibili ai sensi del medesimo Avviso o di documenti e/o norme ad esso collegati o da esso richiamati. In tal senso, il Comune si riserva di non riconoscere le spese non conformi al citato Avviso pubblico 1/2022. Per quanto attiene all'IVA, ai sensi di quanto previsto ai sensi dell'art. 9, comma 4, dell'Avviso 1/2022, il relativo importo è riconosciuto a livello di progetto qualora non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.

3. La contribuzione economica verrà erogata sulla base e nei limiti di quanto riconosciuto e trasferito al Comune dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con le modalità, le tempistiche ed alle condizioni previste dall'Avviso pubblico 1/2022, qui integralmente richiamate. Pertanto, l'importo del contributo finanziario definitivamente concesso per il progetto costituisce l'importo massimo a disposizione dell'Amministrazione procedente ed è invariabile in aumento.

4. Le spese dovranno essere puntualmente rendicontate e documentate al fine dell'erogazione delle singole tranche del contributo. In ogni caso il contributo assegnato dal Comune, entro il massimale indicato nel quadro economico, non potrà determinare un attivo.

5. Nel caso di inosservanza agli impegni derivanti dalla presente Convenzione da parte degli Enti attuatori partner o dell'Azienda ULSS il Comune si riserva di sospendere l'erogazione dei contributi fino alla ripresa del regolare adempimento.

6. L'eventuale disimpegno delle risorse finalizzate all'attuazione della progettualità di cui alla presente Convenzione, previsto dall'articolo 24 del Reg (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 8 del citato DL n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, comporta la riduzione o la revoca delle risorse relative alla medesima progettualità che non ha raggiunto i previsti Traguardi ed Obiettivi, nel rispetto del citato Avviso pubblico 1/2021, e quindi una riduzione o revoca delle somme di cui al comma 1, con il conseguente loro recupero. Nei casi previsti al paragrafo precedente, resta inteso che gli Enti attuatori partner e l'Azienda ULSS si impegnano a tenere indenne e manlevare il Comune da ogni effetto pregiudizievole e l'eventuale diminuzione o revoca del finanziamento per qualsiasi motivo non imputabile al Comune non potrà dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria, indennitaria o di rimborso di qualunque genere e natura da parte degli Enti attuatori partner e/o dell'Azienda ULSS.

7. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione delle risorse ministeriali, sarà rettificata e gli importi eventualmente corrisposti agli Enti attuatori partner saranno recuperati. A tal fine, gli Enti attuatori partner si impegnano, conformemente a quanto verrà disposto, a restituire le somme assegnate o percepite.

8. Gli Enti attuatori partner dovranno conservare tutta la documentazione tecnica / progettuale, amministrativa e contabile, relativa al progetto finanziato, predisponendo un "fascicolo di progetto" su adeguato supporto informatico ai fini della completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 e dall'art. 9, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito con legge n. 108/2021, che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati.

Inoltre, gli Enti attuatori partner dovranno garantire che le attività di conservazione della predetta documentazione rispettino quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della convenzione di finanziamento tra lo Stato membro Italia e la Commissione europea ("Lo Stato membro tiene i registri conformemente all'articolo 132 del regolamento finanziario") e dall'articolo 12, paragrafo 1, della suddetta convenzione secondo cui "le verifiche, i riesami, i controlli e gli audit possono essere effettuati durante l'attuazione del PNRR e fino a cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale".

Tutti i documenti contabili dovranno riportare la denominazione del Progetto definitivo, CIG e CUP per la riconducibilità delle spese allo stesso. Con il rimborso delle spese previste dalla presente Convenzione, gli Enti attuatori partner si intendono del tutto soddisfatti di ogni loro avere per cui non potranno reclamare dal Comune, per l'esecuzione delle attività progettuali, alcun diritto o pretesa, incluse nuove o maggiori spese sostenute ancorché afferenti al progetto di cui trattasi. Pertanto: - qualora le spese effettivamente sostenute risultassero superiori a quelle preventivate nel citato quadro economico, gli Enti attuatori partner non potranno avanzare richieste di rimborso per ulteriori costi aggiuntivi che rimarranno a totale loro carico, rimanendo invariato il previsto finanziamento; - qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle preventivate nel citato quadro economico e/o nelle ipotesi di eventuali decurtazioni per inammissibilità delle spese rendicontate, il finanziamento sarà ridotto sino a concorrenza delle spese regolari effettivamente sostenute.

9. Le spese oggetto di rimborso saranno ammissibili se effettive, pertinenti, coerenti, comprovabili, riferibili temporalmente al periodo di attuazione del Progetto definitivo e conformi al suo approvato quadro economico.

10. Compatibilmente con le regole tecniche di alimentazione della piattaforma ReGIS volta ad adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure finanziate dal PNRR, il finanziamento potrà essere liquidato verso ciascun Ente attuatore

partner costituente l'ATS in base alla propria quota parte di contributo spettante secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

Per il sottoscritto
Verona, 27/06/2024

Il Funzionario Incaricato

11. Fermo restando quanto previsto al comma 3, i rimborsi agli Enti attuatori partner avverranno nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione al Comune, a firma del proprio legale rappresentate, di nota spese/fattura di rimborso, riportanti il CUP e CIG relativi alla progettualità qui finanziata, con allegata la rispettiva seguente documentazione validata ed autorizzata dall'Azienda ULSS nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 7, e con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, utili, accantonamento, ricarico o simili:

- a) prospetto riepilogativo delle spese rendicontate effettivamente sostenute ai fini del finanziamento, con l'indicazione dei relativi documenti di spesa riferiti al Progetto definitivo, corredato da copia degli idonei giustificativi quali fatture quietanziate, quietanze di pagamento, ricevute fiscali o scontrini fiscali con indicata la natura del bene e servizio acquistati (c.d. "scontrino parlante"), o da altri documenti contabili fiscalmente regolari aventi valore probatorio equivalente, il tutto validamente emesso conformemente alla normativa vigente in materia.
- b) autodichiarazione attestante che tutta la documentazione prodotta è regolare, conforme al vero e si riferisce esclusivamente a spese sostenute per la realizzazione della progettualità finanziata;
- c) relazione comprovante la realizzazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento con descrizione del raggiungimento dei Traguardi ed Obiettivi intermedi raggiunti e la rispondenza delle attività svolte con il Progetto di cui trattasi, anche in funzione delle attività di verifica e controllo dell'Azienda ULSS e del Comune;
- d) ogni altra ulteriore documentazione, dati e informazioni richiesti dall'Azienda ULSS e dal Comune funzionali alla procedura di liquidazione, ivi incluso quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui all'Avviso pubblico 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di comprovare, anche mediante autodichiarazione, la conformità delle spese e delle attività realizzate alla normativa di riferimento del PNRR, tra i quali i criteri di ammissibilità di cui all'art. 7 del medesimo Avviso 1/2022.

12. La liquidazione dei rimborsi agli Enti attuatori partner è subordinata al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva, per gli Enti attuatori partner a ciò tenuti, con l'acquisizione del D.U.R.C. ed, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

13. Il finanziamento dell'intervento in parola non attinge a diverse fonti di finanziamento pubblico e pertanto non vi sono duplicazioni del finanziamento (doppio finanziamento).

Art. 11 – Assicurazioni

1. Gli Enti attuatori partner sono gli unici e soli responsabili nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali. Essi sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività progettuali, con la conseguenza che i medesimi Enti attuatori partner sollevano il Comune e l'Azienda ULSS da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivargli, direttamente od indirettamente, dalle attività del presente accordo.

2. A garanzia dei rischi connessi alle attività progettuali, gli Enti attuatori partner hanno

prodotta la seguente polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT), intendendosi per terzi anche il Comune e l'Azienda ULSS, e Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), valide per tutto il periodo della Convenzione, proroghe o rinnovi, per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, volontari, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, e con esclusione di ogni diritto di rivalsa o di indennizzo e di qualsiasi eccezione da parte della compagnia assicuratrice nei confronti dell'Amministrazione procedente:

- polizza RCT e RCO con massimale pari ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro/danno, con i seguenti riferimenti:
 - Cooperativa Monteverde Polizza n. 065/175221828 Emessa da Unipol SAI
 - Cooperativa Casa Nostra Onlus Polizza n. 761635629 Emessa da Generali SpA
 - Cooperativa Nuova Casa Nostra Onlus Polizza n. 370384101 Emessa da Generali SpA
 - Cooperativa Sociale Galileo Polizza n. 49499591 Emessa da Helvetia
 - Cooperativa Crescere Insieme Polizza n. 380.014.0000905837 Emessa da Vittoria Assicurazioni
 - Cooperativa Sociale Cercate Polizza n. 5041398VW Emessa da Sara Assicurazioni
 - La Grande Sfida ASD Assicurazione Unipol Sai – numero polizza 158979463/5
 - Cooperativa Monteforte Il Fiore Assicurazione Unipol Sai – numero polizza 1/48304/65/183962583/1

3. Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico degli Enti attuatori partner il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie e limitazioni contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera gli Enti attuatori partner medesimi dalle responsabilità incombenti su di loro o sulle persone della cui opera si avvalgano, né gli esonera dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative. così come nel caso di inoperatività delle coperture assicurative o di loro approvazione da parte del Committente.

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Gli Enti attuatori partner assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010. A tal fine essi rendono al Comune formali dichiarazioni di conto corrente dedicato come sotto indicato. I conti correnti bancari o postali dedicati o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a finanziamento e per l'accreditamento del contributo concesso, sono intestati o cointestati agli Enti attuatori partner. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del rapporto convenzionale con conseguente revoca del finanziamento, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. Gli Enti attuatori partner si impegnano a comunicare entro sette giorni al Comune ogni eventuale variazione dei dati appresso dichiarati relativi ai conti correnti dedicati ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

Cooperativa Sociale Monteverde

Conto corrente intrattenuto presso la Banca ETICA

intestato a Monteverde – Cooperativa sociale di Solidarietà Onlus

Cod. IBAN (codice di 27 cifre) CHIARA BORTOLOMASI, Patrizia Benini, ROBERTA CASTAGNINI.
Verona 23/06/2024
IT81 K050 1811 7000 0001 7128 265
Il Funzionario Incaricato

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente:

Francesco Tosato, nato a Arzignano (VI) il 20.09.1983, TSTFNC83P20A459G
Roberta Castagnini, nata a Tregnago (VR) il 12.05.1982, CSTRRT82E52L364Y
Giovanni Soriato, nato a Caldiero (VR) il 08.11.1957, SRTGNN57S08B402S
Emanuela Zordan nata a Soave (VR) il 12.09.1976, ZRDMNL76P52I775P
Alessandro Berzacola, nato a Verona il 14.04.1956, BRZLSN56D14L781S

ASD La Grande Sfida Onlus

Conto corrente bancario intestato a:

ASD La Grande Sfida Onlus

cod. IBAN IT 67 S 0503411750 0000 0000 3254

Banco Popolare Agenzia 1 Piazza Nogara Verona

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono :

Cognome Nome: Nicolis Roberto

Nato a Verona il 29/04/1966

Codice Fiscale NCLRRT66D29L781B

Cognome Nome: Valalta Roberto

Nato a Colognola ai Colli il 26/04/1951

Codice Fiscale VLLRRT51D26C897Y

MONTEFORTE IL FIORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Conto corrente intrattenuto presso: UNICREDIT BANCA agenzia di San Bonifacio

Intestato a: MONTEFORTE IL FIORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Cod. IBAN IT 46 A 02008 59580 000003852829

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente:

1. CHINATO CORRADO, nato ad Albaredo d'Adige (VR) il 13/03/1962

C.F. CHN CRD 62C13 A137 R

2. VISENTIN RITA, nata a MILANO il 16/02/1967

C.F. VSN RTI 67B56 F205 W

Cooperativa Sociale Galileo

Conto corrente intrattenuto presso la Banca : Banco BPM

intestato a Cooperativa Sociale Galileo

Cod. IBAN (codice di 27 cifre): IT70G0503411727000000006590

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente:

Cognome nome Tacinelli Pierluigi

nato a Verona il 30/11/1965

Da conto firmato il 30/11/2024 CHIARA BORTOLOMASI, Patrizia Benini, ROBERTA CASTAGNINI.

Codice Fiscale ICNPLG65S30L781D

Il Funzionario Incaricato

CRESCERE INSIEME Soc. Coop. Soc.

-Conto corrente intrattenuto presso: BANCA INTESA SAN PAOLO
-Intestato a: CRESCERE INSIEME Soc. Coop. Soc.
-Cod. IBAN (codice di 27 cifre) IT96 Q030 6909 6061 0000 0103 361
-Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente:
Vitale Vitali: nato a Taleggio (Bg) il 03/06/1941
C.F. VTLVTL41H03L037P

COOPERATIVA SOCIALE CERCATE

Conto corrente intrattenuto presso la Banca UNICREDIT BANCA AG. BORGO MILANO
intestato a COOPERATIVA SOCIALE CERCATE

Cod. IBAN (codice di 27 cifre)
IT 95 F 02008 11717 000005353154

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente:

Cognome nome DAL SENO FABIO nato a Cologna Veneta (Vr) il 07/03/1977
Codice Fiscale DLSFBA77C07C890I

Cognome nome RUFFO SILVIA nata a Verona il 28/08/1974
Codice Fiscale RFFSLV74M68L781N

CASA NOSTRA S.C.S. ONLUS

Conto corrente intrattenuto presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO –
POJANA MAGGIORE (VI) – FILIALE DI PRESSANA (VR)

Intestato a: CASA NOSTRA S.C.S. ONLUS
Cod. IBAN: IT74N0873259680000000723101

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente:
CONTERNO GINO nato a Pressana (VR) il 09.04.1952 C.F. CNTGNI53D09H048L
TODESCHINI ANGELO nato a Zimella (VR) il 24.08.1933 C.F. TDSNGL33M24M178P
GARZON STEFANO nato a San Bonifacio (VR) il 29.01.1966 C.F. GRZSFN66O29H783B
QUATTRIN MARIA nata a Pressana (VR) il 19.04.1960 C.F. QTTMRA60D59H048I
SINICO TIZIANO nato a Vicenza il 23.06.1955 C.F. SNCTZN55H23L840I

NUOVA CASA NOSTRA

Conto corrente intrattenuto presso: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO –
POJANA MAGGIORE (VI) – FILIALE DI PRESSANA (VR)

Intestato a: NUOVA CASA NOSTRA S.C.S. ONLUS
Cod. IBAN: IT76B0873259680000000787773

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente:
POLETTI GUIDO nato a Cologna Veneta (VR) il 01.02.1945 C.F. PLTGDU45B01C890C
QUATTRIN MARIA nata a Pressana (VR) il 19.04.1960 C.F. QTTMRA60D59H048I
SINICO TIZIANO nato a Vicenza il 23.06.1955 C.F. SNCTZN55H23L840I

Art. 13 – Principio di buona fede

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

Art. 14 – Riservatezza

1. Gli Enti attuatori partner sono tenuti al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con il Comune e l'Azienda ULSS.

2. In particolare, gli Enti attuatori partner hanno l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto convenzionale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali vengano in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle attività progettuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti a conoscenza o in possesso in ragione delle attività espletate.

3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del partenariato in parola.

4. Gli Enti attuatori partner sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse umane comunque adibite alle azioni progettuali, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

5. Gli Enti attuatori partner potranno citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per l'espletamento delle proprie attività sociali o per disposizione normativa.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679, gli Enti attuatori partner potranno assumere il ruolo di Responsabili del trattamento di dati personali di cui vengano a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle attività progettuali per conto dell'Azienda ULSS, quale Titolare del trattamento, previa valutazione di quanto previsto dalla normativa europea in materia. Pertanto, gli Enti attuatori partner potranno essere individuati quali Responsabili del trattamento secondo le previsioni ed i compiti indicati dal citato Titolare del trattamento nell'apposito schema di accordo che sarà allegato alla presente Convenzione e che i medesimi Enti attuatori si impegnano ad adempiere.

2. Gli Enti attuatori partner si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), con particolare attenzione a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emesse dalle competenti Autorità.

3. Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile (cosiddetto sub Responsabile), si impegna a chiedere preventivamente una autorizzazione scritta, specifica o generale, al Titolare del trattamento (Azienda ULSS), in conformità all'articolo 28 comma 2 del Regolamento UE/2016/679. In tale ipotesi, su tale altro Responsabile ricadono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 28 comma 4 del Regolamento UE/2016/679

Art. 16 – Divieto di cessione e vicende soggettive degli Organismi

1. È fatto divieto di cedere anche parzialmente la presente Convenzione. Parimenti è fatto divieto di trasferire o cedere, totalmente o parzialmente, lo svolgimento delle attività progettuali al di fuori dei rapporti di partenariato individuati in sede di co-progettazione. È inoltre vietata la **stipulazione di contratti di associazione in partecipazione**.

2. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede degli EAP, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nella presente Convenzione ed assentito dal Comune e dall'Azienda ULSS.

3. Nel caso di trasformazioni o ristrutturazioni degli Enti attuatori partner, incluse fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze, il subentro nella presente Convenzione deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune e dall'Azienda ULSS previa verifica che il nuovo soggetto soddisfi i requisiti ed i criteri di selezione originariamente stabiliti in sede procedimento di co-progettazione.

4. Gli Enti attuatori partner si obbligano a comunicare tempestivamente al Comune e all'Azienda ULSS le proprie vicende modificative ed organizzative che dovessero eventualmente insorgere, al fine di consentire al Comune e all'Azienda ULSS di poter effettuare le conseguenti verifiche del caso.

5. In caso di assenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 o l'inosservanza del presente articolo da parte degli Enti attuatori partner, comporta la facoltà del Comune di dichiarare la risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile con conseguente revoca del contributo concesso.

Art. 17 – Risoluzione e revoca del contributo

1. Oltre ai casi previsti in altri articoli del presente accordo, qui richiamati, il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere di 15 giorni, a tutto danno e rischio degli Enti attuatori partner e con conseguente revoca del previsto finanziamento, nelle seguenti ipotesi, con salvezza della refusione delle spese e danni subiti e di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:

- scioglimento, messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale o di fallimento;
- mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari

per la stipula della presente Convenzione, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione della procedura pubblica di co-progettazione;

Il Funzionario Incaricato

- non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;
- mancata attivazione delle attività nelle prescritte tempistiche;
- dopo tre cinque formali diffide ad adempiere e, comunque, laddove l'importo complessivo delle sanzioni applicate superi il 10% (dieci per cento) del valore del finanziamento;
- abbandono o cessazione o non completamento della realizzazione delle attività progettuali;
- interruzione, sospensione o modifica, non previamente autorizzate, delle attività progettuali;
- violazione delle norme in materia: di pagamento delle imposte e tasse; contributiva, previdenziale o assicurativa; di sicurezza sui luoghi di lavoro; di rapporto di lavoro e di CCNL applicabile;
- violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;
- gravi inadempienze nella comunicazione dei dati, informazioni e documenti inerenti il monitoraggio e/o di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione;
- rifiuto di collaborare nell'ambito delle attività di monitoraggio, verifica e controllo;
- difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione;
- risoluzione della Convenzione fra il Comune ed il competente Ministero in relazione al finanziamento concesso;
- inosservanze ritenute gravi dal Comune, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente l'attività o comprometterne la buona riuscita o che ne pregiudicano il livello qualitativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti del Comune, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative alle attività svolte; l'utilizzo di personale inadeguato, inadatto o privo di titolo specifico laddove richiesto; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto con il Comune.

2. La risoluzione si verificherà di diritto con effetto immediato qualora il Comune comunichi per iscritto agli Enti attuatori partner interessati la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

3. In caso di risoluzione della Convenzione, gli Enti attuatori partner interessati si impegnano a fornire a richiesta del Comune tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere per le conseguenti incombenze. Nel caso di risoluzione gli Enti attuatori partner interessati hanno titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività regolarmente eseguite fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione e, comunque, subordinatamente al finanziamento ministeriale.

4. Nel caso in cui una somma erogata agli Enti attuatori partner debba essere recuperata in tutto o in parte, per qualsivoglia ragione, gli stessi si impegnano a restituire al Comune la somma in questione nel termine concesso dal Comune medesimo.

5. Se la disposizione di recupero di cui al precedente comma 4 non è onorata nei tempi previsti, le somme da restituire al Comune potranno essere recuperate, con salvezza di ogni ulteriore diritto, a valere sulla garanzia definitiva di cui all'art. 23 che dovrà essere reintegrata ai sensi del medesimo articolo. Resta inteso che qualora intervengano ragioni

di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, il Comune potrà provvedere al recupero immediato. Inoltre, resta salva la facoltà per il Comune di avvalersi delle procedure di riscossione coattiva previste per le entrate patrimoniali oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

6. In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del progetto si riscontrino disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, il Comune e/o l'Azienda ULSS si riservano la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività, non ultima la revoca del contributo riconosciuto.

7. Si rinvia, per quanto concerne le fattispecie che determinano la revoca del contributo previsto a favore degli Enti attuatori partner, a quanto previsto dal citato Avviso pubblico ministeriale 1/2022.

Art. 18 – Recesso

1. Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o, comunque, per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull'espletamento delle attività progettuali o che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, Il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta alle altre Parti. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

2. In caso di recesso, gli Enti attuatori partner hanno titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività progettuali regolarmente espletate fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione e, comunque, subordinatamente al finanziamento ministeriale. Gli EAP rinunciano espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

3. Il presente accordo può inoltre essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutte le Parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse Parti.

4. Dalla data di efficacia del recesso o di mutuo consenso allo scioglimento, gli Enti attuatori partner e l'Azienda ULSS si impegnano ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune, tendendolo in tal senso indenne e ponendo in essere ogni attività necessaria in tal senso.

Art. 19 – Riapertura tavolo di co-progettazione

1. L'Amministrazione procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere agli Enti attuatori partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite dei finanziamenti e delle prescritte

Variazioni ministeriali. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

Il Funzionario Incaricato

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione gli Enti attuatori partner si impegnano ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune o dall'Azienda ULSS purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico degli Enti attuatori partner maggiori spese.

3. Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo dalle Parti. Qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Parte autrice della variazione, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

4. Resta inteso che eventuali variazioni al progetto sono subordinate al previo accoglimento ed autorizzazione del competente Ministero. Le modifiche al progetto non comportano alcuna revisione del contenuto della presente Convenzione.

Art. 20 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, gli Enti attuatori partner si obbligano, nell'esecuzione della presente Convenzione, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento del Comune approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 5 marzo 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato, e che si consegna ai medesimi Organismi tramite comunicazione scritta dell'url del sito di questo Comune in cui tali atti sono in pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69350.

2. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a loro volta a consegnarne copia agli operatori che saranno adibiti alle attività progettuali.

3. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

Art. 21 – Patto di integrità

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti attuatori partner accettano il Patto di integrità del Comune, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato, e si impegnano a rispettarne tutte le disposizioni per quanto compatibili. In caso di violazioni, il Comune si riserva di applicare, anche in via cumulativa e per quanto compatibili, le sanzioni elencate all'art. 4 del suddetto Patto reperibile sul sito del Comune di Verona all'indirizzo URL http://admin.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69350 e che gli Organismi dichiarano di conoscere.

Art. 22 – Regime sanzionatorio

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 6, eventuali inosservanze imputabili agli Enti attuatori partner alla presente Convenzione o alle indicazioni fissate dall'Amministrazione procedente o, comunque, nel caso in cui le attività venissero attuate in modo negligente o inefficiente, saranno contestati per iscritto dall'Amministrazione procedente. Gli Enti attuatori partner dovranno comunicare per iscritto all'Amministrazione

procedente e proprie puntuali, chiare ed esaurienti deduzioni su quanto contestato, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Verona, 27/06/2024;
Il Funzionario Incaricato

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione procedente nel termine sopra indicato o non pervengano affatto o ancora, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione procedente a giustificare l'inadempienza, potrà essere applicata agli Enti attuatori partner, per ogni singolo inadempimento e a decorrere dal loro inizio, una sanzione pecuniaria variabile tra lo 0,3‰ (zero virgola zero tre per mille) e l'1‰ (un per mille) dell'importo complessivo del finanziamento, a giudizio della Stazione appaltante in ragione della gravità dell'inosservanza, del disservizio provocato e del ripetersi delle manchevolezze, fermo restando comunque l'obbligo per l'appaltatore di rimuovere tempestivamente la causa dell'inadempimento dal momento della contestazione.

3. La richiesta e/o il pagamento delle sanzioni non esonera in nessun caso gli Enti attuatori partner dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'applicazione delle sanzioni stesse.

4. Nel caso di applicazione delle sanzioni, l'Amministrazione procedente provvede a recuperare il relativo importo mediante compensazione contabile in sede di liquidazione dei rimborsi spesa oppure a valere sulla garanzia definitiva di cui all'art. 23 che dovrà essere reintegrata ai sensi del medesimo articolo, ferma restando l'eventuale riduzione del finanziamento.

5. L'applicazione delle sanzioni di qualsivoglia entità:

- non preclude il diritto dell'Amministrazione procedente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti a causa delle inosservanze di cui al presente articolo;
- è indipendente da eventuali altre sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengono in qualsiasi modo alla tipologia di attività oggetto delle presente Convenzione;
- è indipendente da ulteriori diritti spettanti all'Amministrazione procedente per violazioni alla presente Convenzione.

Le sanzioni di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento degli Enti attuatori partner agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.

Art. 23 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inosservanza degli stessi, l'ATS ha costituito cauzione definitiva dell'importo di euro 60.000 diconsì euro sessantamila (pari al 10% del valore del contributo finanziario definitivamente concesso per il progetto di cui trattasi), mediante polizza fideiussoria n. 1/53707/96/197376285, rilasciata dalla società UnipolSai Assicurazioni e protocollata al n. 79690 del 26 febbraio 2024 del Comune di Verona, agli atti.

2. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse venir meno in tutto o in parte per effetto dell'applicazione di sanzioni o per qualsiasi altra causa, gli Enti attuatori partner dovranno provvedere, a propria cura e spese, al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta del Comune di Verona. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune di Verona ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

3. La garanzia definitiva copre l'intero periodo di validità della presente Convenzione e cessa di avere effetto solo dopo che sia stata accertata la completa, totale ed esatta esecuzione delle attività progettuali e, comunque, solo con il suo svincolo da parte del Comune di Verona.

Art. 24 – Composizione delle controversie

1. Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente Convenzione viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Le Parti concordano di attivarsi secondo buona fede per la loro composizione amichevole secondo principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.

2. Qualora ciò non si rendesse possibile le vertenze sono devolute alla Autorità giurisdizionale del Foro di Verona. Si richiama, laddove applicabile, la disposizione dell'art. 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 104//2010.

Art. 25 – Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento ai principi del Codice Civile, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 ed alle norme vigenti in materia di co-progettazione, Si richiama altresì l'art. 1 della presente Convenzione.

Art. 26 – Osservanza della normativa

1. Gli Enti attuatori partner nello svolgimento delle attività progettuali, oltre al presente accordo, sono tenuti ad osservare e ad adeguarsi, a propria cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto convenzionale.

2. Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico degli Enti attuatori partner che non possono, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del Comune. Restano parimenti ad esclusivo carico degli Enti attuatori partner le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

Art. 27 – Spese negoziali e registrazione

1. Fanno carico agli EAP tutte le eventuali spese per tasse, diritti e registrazione relativi alla stipulazione della presente Convenzione, nonché ogni altra spesa inerente e/o conseguente, secondo le tariffe di legge.

2. L'imposta di bollo è a carico degli EAP salvo esenzioni di legge (art. 27-bis della Tabella, allegato B, al D.P.R. n. 642/1972; art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017).

Art. 28 – Allegati

1. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, tutti i documenti ivi richiamati.

Doc. confermato e sottoscritto. CHIARA BORTOLOMASI, Patrizia Benini, ROBERTA CASTAGNINI.
Verona, 27/06/2024.

Il Funzionario Incaricato

L'ATS dichiara di conoscere ed espressamente approva ed accetta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le disposizioni, clausole e condizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 22, 24, 25, 26 e 27 della presente Convenzione.

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).